

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro III - Delle contravvenzioni in particolare Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia

Art. 671 Impiego di minori nell'accattonaggio (Abrogato)

[Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici [c.p. 97] o, comunque, non imputabile [c.p. 85, 89, 91, 96] , la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [c.c. 316] o dall'ufficio di tutore [c.c. 343; c.p. 34] .]